

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 593)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 17 giugno 1959 (V. Stampato n. 1239)*

presentato dal Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 22 GIUGNO 1959

**Premi di congedamento ai volontari specializzati o specialisti dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica e rafferme dei volontari specializzati dell'Esercito**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le misure del premio di congedamento previsto dall'articolo 1 della legge 22 agosto 1951, n. 1064, sono fissate, per gli specializzati o specialisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, come segue:

lire 10.000 al compimento del dodicesimo mese di servizio;

lire 25.000 al compimento del ventiquattresimo mese di servizio;

lire 50.000 al compimento del trentesimo mese di servizio;

lire 75.000 al compimento del terzo anno di servizio;

lire 100.000 al compimento del quarto anno di servizio;

lire 135.000 al compimento del quinto anno di servizio;

lire 160.000 al compimento del sesto anno di servizio;

lire 180.000 al compimento del settimo anno di servizio;

lire 200.000 dopo otto anni e oltre di servizio.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La frazione di anno superiore ai sei mesi si considera anno intero.

Nei casi in cui risulti più favorevole, la misura di detto premio continua ad essere determinata in base alle norme di cui al citato articolo 1 della legge 22 agosto 1951, n. 1064.

Art. 2.

Le due rafferme annuali, previste per i volontari specializzati dell'Esercito, dall'articolo 138 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1115, sono portate a cinque.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere presunto di lire 132.000.000 derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1959-60, sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli n. 151 (26.000.000), n. 159 (60.000.000) e n. 169 (46.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1958-59.

Per gli oneri dipendenti dall'applicazione della presente legge negli esercizi successivi non si farà luogo ad apposita assegnazione: pertanto agli stessi si provvederà nell'ambito dell'importo complessivo degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio 1959-60 concernente spese per i servizi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.